

## Tribunale Latina, Ufficio g.i.p., 17 ottobre 2012, est. De Robbio

## ORDINANZA DI RIGETTO DI RICHIESTA DI INCIDENTE PROBATORIO

Il Giudice per le indagini preliminari;

letta la richiesta di perizia con le forme dell'incidente probatorio avanzata nell'interesse di xxxx e la successiva richiesta di conoscere i nominativi degli altri indagati per integrare le notifiche;

rilevato che i difensori del richiedente hanno depositato in data 3-10-12 la prova delle notifiche ai sensi dell'art. 395 c.p.p.;

lette le deduzioni depositate dal Pubblico Ministero; osserva quanto segue.

Il difensore ha allegato alla richiesta una consulenza tecnica e copia di alcuni articoli di stampa che attesterebbero l'esistenza di un procedimento penale ed il suo oggetto, motivando la richiesta di perizia sulla considerazione che sarebbero necessari accertamenti da parte di un organo terzo e sulla certezza che la perizia eventualmente disposta in dibattimento comporterebbe una sospensione del dibattimento superiore a sessanta giorni.

Il tempo di espletamento dell'atto è stato calcolato presuntivamente, prendendo a base il tempo di espletamento della consulenza tecnica desunto dalla lettura degli articoli di giornale allegati all'istanza.

Va infatti rilevato che il Pubblico Ministero, ricevuta in un primo momento la richiesta di incidente probatorio, ha provveduto a trasmetterla al Giudice scrivente corredandola con le sue deduzioni, senza allegare il fascicolo delle indagini preliminari.

Successivamente, come si è detto, il difensore dell'indagato ha richiesto al G.I.P. i nominativi degli indagati, per integrare le notifiche: lo scrivente, non essendo in possesso del fascicolo e non essendo in ogni caso competente a fornire le informazioni richieste, ha trasmesso la richiesta al Pubblico Ministero.

Dal momento che la richiesta della difesa comportava la volontà da questa espressa di integrare il contraddittorio, il G.I.P. ha ritenuto di non poter decidere e di dovere attendere la scadenza del termine assegnato dalla legge alle eventuali altre parti termine per presentare deduzioni, sicché ha restituito al P.M. il fascicolo da questi trasmesso con la richiesta di



incidente probatorio e le deduzioni, in attesa della prova delle notifiche ai sensi degli artt. 395 e 396 c.p.p.

Ricevuta dal difensore la prova della notifica della richiesta a tutti gli indagati, il G.I.P. scrivente ha provveduto in data 5 ottobre 2012 a richiedere il fascicolo per la decisione da assumere ai sensi dell'art. 398 c.p.p.; il Pubblico Ministero ha trasmesso il 15 ottobre 2012 il fascicolo già inviato in precedenza, composto dalla richiesta della difesa con gli allegati e dalle sue deduzioni, scegliendo dunque di non trasmettere alcuno degli atti contenuti nel fascicolo per le indagini preliminari.

Tale decisione appare del tutto legittima.

La normativa sull'incidente probatorio non prevede infatti l'obbligo per le parti di depositare tutti gli atti a loro disposizione per consentire l'espletamento dell'incidente probatorio richiesto, fatta eccezione per il particolare caso di incidente probatorio avente ad oggetto l'assunzione della testimonianza della persona offesa nei reati a tutela di soggetti c.d. "deboli" (maltrattamenti in famiglia, violenze sessuali, pedopornografia, stalking ed altri).

Per questi soli reati, ricompresi nell'elencazione dell'art. 392 comma 1 bis c.p.p., l'art. 393 comma 2 bis c.p.p. prevede che "con la richiesta di incidente probatorio [...] il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti".

La Corte di Cassazione è intervenuta sul punto per precisare che l'unica interpretazione logica dell'inciso appena riportato porta a concludere che, per tutti gli altri casi di incidente probatorio (diversi da quelli previsti dall'art. 392 comma 1 *bis* c.p.p.), non sussiste alcun obbligo per il Pubblico Ministero di depositare gli atti di indagine compiuti (Cass. Pen. Sez. VI, n. 40971 del 26.9.08; ma il principio è stato affermato per la prima volta dalla Corte Costituzionale già dai primi anni di vigenza del nuovo codice: cfr. Corte Cost. n. 74 del 1991).

E' importante ai fini del caso in esame rilevare che la sentenza della Corte di cassazione menzionata ha posto l'accento sulla necessità che la legittima esigenza della difesa di conoscere gli atti di indagine al fine di un completo espletamento dell'incidente probatorio debba essere bilanciata con l'altrettanto importante "esigenza di salvaguardare la segretezza delle indagini", ragion per cui non è possibile imporre al magistrato inquirente una discovery anticipata degli atti fino a quel momento compiuti da segreto.

L'eventuale compressione delle aspettative dell'imputato e dei suoi difensori è peraltro soltanto temporanea, poiché l'espletamento della difesa potrà, ancora ad avviso del giudice di legittimità, trovare piena tutela in sede dibattimentale.

Nella stessa ottica si giustifica l'unica eccezione prevista per la testimonianza della persona offesa prevista dall'art. 393 comma 2 *bis* c.p.p.,



"in quanto essa è correlata alla regola eccezionale della validità probatoria della testimonianza resa in incidente probatorio dal minore infrasedicenne non subordinata alla reiterazione dell'esame in sede dibattimentale, in forza dell'art. 190 bis comma 1 *bis* c.p.p." (Cass. cit.).

La scelta dunque di quali atti mettere a disposizione del G.I.P. per la decisione sull'ammissione dell'incidente probatorio (e della difesa per l'eventuale espletamento del medesimo qualora ammesso) è rimessa alla piena discrezionalità del Pubblico Ministero, che dovrà valutare - avendo esclusivo riguardo alle proprie esigenze di segretezza - l'eventualità di procedere o meno a *discovery* anticipata degli atti.

Nel caso di specie, il Pubblico Ministero ha ritenuto di non depositare alcun atto tra quelli compiuti nel corso delle indagini.

Tanto premesso, la decisione sull'ammissibilità della richiesta di incidente probatorio dovrà necessariamente essere basata sui soli atti prodotti dalla difesa, dunque sulla consulenza tecnica disposta ai sensi dell'art. 391 *nonies* c.p.p. (investiga-zione preventiva) e sulle copie degli articoli di giornale allegati.

Come si è rilevato in precedenza, i difensori del xxxx non hanno partecipato ad alcun atto di indagine né hanno ancora avuto accesso al fascicolo delle indagini preliminari, neppure per estratto, sicché sono costretti dalla lettura dei giornali a desumere l'esistenza di un procedimento penale (poi confermata dalla certificazione ottenuta ai sensi dell'art. 335 c.p.p.); devono presumerne l'oggetto dall'indicazione nella certificazione dell'iscrizione per i delitti di cui agli artt. 216 e ss. l.f., argomentando che "dovrebbe" trattarsi di fatti relativi al fallimento della yyyy poiché il loro assistito non ha rivestito altre cariche in società fallite; presumono che vi sia stata una consulenza da parte di tecnici nominati dal Pubblico Ministero per averne ancora una volta letto la notizia su un giornale locale; immaginano che gli esiti della consulenza tecnica del P.M. siano a loro sfavorevoli, tanto da preoccuparsi di effettuare a loro volta una consulenza della difesa e chiedono dunque la nomina di un perito, organo terzo, per un accertamento della verità scevro dai condizionamenti delle due consulenze di parte.

Come è agevole notare, la richiesta di perizia si basa non sull'analisi degli atti ma su una mera congettura di ciò che si presume stia avvenendo nel corso di indagini preliminari per loro natura segrete, ciò che disvela la intempestività della richiesta ed in definitiva la sua inammissibilità.

Attualmente, escludendo le notizie tratte dagli articoli di giornali (certamente non valutabili da questo Giudice per la verifica dell'ammissibilità della perizia, non trattandosi di atti di indagine né di notizie certe o verificabili) non pare possibile effettuare alcuna valutazione



in merito alla necessità di una perizia per l'accertamento dei fatti, anche perché non vi è alcuna certezza dell'oggetto dell'indagine.

A ciò va aggiunto altresì che la mancata formalizzazione dell'accusa (nemmeno in una forma larvata o generica quale quella ricavabile dagli artt. 321 e ss c.p.p., o 272 e ss. c.p.p. o da un'informazione di garanzia, per non parlare di una formale imputazione) rende di fatto impossibile la formulazione dei quesiti da affidare al perito, a meno di non affidarsi ancora una volta a congetture.

Ancor meno agevole sembra poi la verifica dell'ulteriore requisito richiesto dall'art. 392, comma 2 c.p.p.: non è possibile stabilire se l'eventuale perizia comporterebbe una sospensione del dibattimento superiore a sessanta giorni basandosi soltanto su una consulenza tecnica della difesa, a sua volta redatta sulla base di una presunzione di ciò che potrebbe essere oggetto delle indagini e dunque del futuro thema decidendum in un eventuale dibattimento.

P.Q.M.

Rigetta la richiesta. Latina 17 ottobre 2012